COMMISSIONE V

DIFESA

LXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BETTINOTTI

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE. 623

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Provvidenze a favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti. (2657);

SELVAGGI. Trattamento per sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti alle armi per esigenze belliche e di ordine pubblico (405);

AUDISIO e SALA: Estensione dei benefici benefici previsti dalla legge 20 marzo 1954, n. 72, ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti alle armi per esigenze belliche e di ordine pubblico. (*Urgenza*) (1759). 623

PRESIDENTE. 623

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifica dell'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni (2674) 625

PRESIDENTE. 625

DURAND DE LA PENNE, *Relatore* 625

Votazione segreta:

PRESIDENTE. 625

La seduta comincia alle 9,50.

CORONA GIACOMO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Audisio e Selvaggi assistono alla seduta ai sensi del primo comma dell'articolo 39 del Regolamento della Camera.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti (2657); e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Selvaggi: Trattamento per sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti alle armi per esigenze belliche e di ordine pubblico (405); e dei deputati Audisio e Sala: Estensione dei benefici previsti dalla legge 20 marzo 1954, n. 72, ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti alle armi per esigenze belliche e di ordine pubblico (1759).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione di un disegno e di due proposte di legge recanti provvidenze a favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti.

Comunico che la Commissione Finanze e tesoro ha espresso parere favorevole al testo unificato proposto dal relatore, alle seguenti condizioni:

1°) che all'articolo 4 siano sostituite alle parole « dalla data di entrata in vigore della legge stessa », le parole « dal 1° gennaio 1957 »:

2°) che sia riservato al Ministro della difesa il giudizio sulla possibilità di ridurre di altri 111 milioni il capitolo n. 258,

3°) che sia ottenuta una effettiva parificazione del trattamento dei carabinieri con quello delle Guardie di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza,

Per l'economia della discussione è opportuno che la discussione sia fatta sul testo proposto dal relatore.

Se non vi sono obiezioni ritengo che possa così rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Ricordo che nella precedente seduta è stata svolta la relazione dell'onorevole Buffone. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delgli articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È riconosciuto utile ai fini della pensione il servizio militare comunque prestato dai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri:

a) richiamati o trattenuti precedentemente alla data del 1° luglio 1940 che, senza aver subìto interruzione alcuna di servizio, si trovavano in tale posizione alla data di entrata in vigore della legge 29 marzo 1951, n. 210, e furono successivamente congedati, in applicazione dell'articolo 5 della legge stessa, senza aver raggiunto diritto a pensione;

b) richiamati o trattenuti durante la guerra 1940-45 o successivamente per esigenze di ordine pubblico, che dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1951, abbiano prestato almeno sette anni di servizio, anche in più periodi.

(*È approvato*).

ART. 2.

Ai sottufficiali e militari di truppa di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente che, anche computando il servizio ai sensi dell'articolo stesso, non raggiungano il diritto a trattamento di quiescenza è concessa la pensione considerando come se avessero compiuti venti anni di servizio effettivo.

Eguale trattamento è concesso ai sottufficiali e militari di truppa di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente che contino complessivamente dodici o più anni di servizio effettivo.

(*È approvato*).

ART. 3.

Nei confronti del personale indicato negli articoli precedenti non si effettua il recupero dell'indennità per una volta tanto eventualmente percepita ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 1113.

(*È approvato*).

ART. 4.

Gli effetti economici derivanti dall'attuazione della presente legge decorrono dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Ricordo che a questo articolo la IV Commissione Finanze e tesoro ha proposto il seguente emendamento:

« *Sostituire alle parole*: dalla data di entrata in vigore della legge stessa, *le altre* dal 1° gennaio 1957 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 4 rimane pertanto così modificato:

« Gli effetti economici derivanti dall'attuazione della presente legge decorrono dalla data del 1° gennaio 1957 »

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

« Alla maggiore spesa annua di lire 227 milioni derivante dalla attuazione della presente legge sarà fatto fronte durante l'esercizio finanziario 1956-57 mediante riduzione per uguale importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 258 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il titolo del disegno di di legge unificato:

« Provvidenze a favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge n. 2657 e le proposte di legge nn. 405 e 1759 saranno votate a scrutinio segreto in fine seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni. (2674).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni ».

Il relatore, onorevole Durand de la Penne, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DURAND DE LA PENNE, *Relatore*. Il disegno di legge oggi al nostro esame, è inteso a sostituire l'articolo 62, n. 3, del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima estendendo alla Marina gli stessi beneficî previsti per il reclutamento dell'Esercito e dell'Aeronautica.

Infatti, nell'attuale testo del predetto articolo 62, è prevista, fra l'altro, la seguente situazione di famiglia: « 3°) unico figlio maschio di padre vivente o di madre vedova inabili al lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età, o di madre vedova, purché in questo secondo caso essi abbiano una o più figlie viventi ».

Tale norma, in sede analoga del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito e dell'Aeronautica, è così modificata: « 3°) unico figlio maschio di padre vivente inabile al lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età o di madre vedova ».

Non ho bisogno di aggiungere altro per dimostrare i criteri di opportunità e di giustizia che hanno ispirato il disegno di legge e mi permetto di invitare la Commissione a voler suffragare con il suo voto favorevole il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Il disegno di legge consta del seguente articolo unico.

« Nell'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, quale risulta sostituito dall'articolo 12 del regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2509, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1318, il n. 3°) è sostituito dal seguente.

« 3°) unico figlio maschio di padre vivente inabile al lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età o di madre vedova ».

Non essendovi emendamenti, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del testo unificato del disegno e delle proposte di legge Selvaggi e Audisio e Sala:

« Provvidenze a favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti » (2657-405-1759):

Presenti e votanti 43
Maggioranza 22
Voti favorevoli . . . 43
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Modifica dell'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni » (2674):

Presenti e votanti 43
Maggioranza 22
Voti favorevoli . . . 43
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Ludovico, Baccelli, Baltaro, Bardini, Baresi, Barontini, Bettinotti, Biasutti, Boldrini, Bonomelli, Buffone, Candelli, Capponi Bentivegna Carla, Cavallari Nerino, Cavalli, Chiaramello, Clocchiatti, Codacci Pisanelli, Colitto, Corona Giacomo, Cuttitta, Dante, Di Bella, Durand de La Penne, Fanelli, Ferrari Riccardo, Foresi, Galli, Gorini, Guadalupi, Lenoci, Martino Edoardo, Masini, Napolitano Francesco, Negrari, Pagliuca, Pajetta Giuliano, Priore, Saccenti, Scappini, Stucchi, Villa, Viola.

La seduta termina alle 10,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI